NON TUTTI POSSONO USARE LA DENOMINAZIONE DI "TERME"

Il T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, con la sentenza 17 febbraio 2025 n. 3410, ha accolto il ricorso proposto da un operatore attivo nel settore del turismo termale avverso provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L'AGCM aveva disposto l'archiviazione della segnalazione effettuata dal ricorrente in relazione a una pratica commerciale scorretta posta in essere da un'altra società operante nel medesimo ambito, qualificata nel giudizio come terzo interessato. In particolare, l'attività illegittima consisteva nell'uso illegittimo dei termini "*terme*" e derivati e "*spa*" (*salus per aquam*), in relazione a strutture prive di acqua termale.

Il caso di specie

Il ricorrente aveva segnalato all'AGCM la natura ingannevole del messaggio veicolato da un altro operatore economico, che impiegava il termine "*terme*" e dei suoi derivati per designare i centri benessere privi di acqua termale con benefici terapeutici. Egli evidenziava l'abuso sia sotto il profilo della denominazione di tali strutture, sia in relazione alle comunicazioni commerciali diffuse. Mel ricorso era stato altresì censurato il difetto di adeguata istruttoria riscontrato nel procedimento condotto dall'AGCM.

La decisione del T.A.R.

Il Tribunale ha accolto le censure formulate dal ricorrente, richiamando l'art. 2 della l. n. 323/2000, che riserva l'uso dei termini "*terme*" e derivati esclusivamente a strutture che impiegano acqua termale. Ha quindi ritenuto che, nella fattispecie esaminata, la denominazione dei centri benessere in questione fosse idonea a ingenerare nel consumatore l'erroneo convincimento circa la loro natura termale. Il T.A.R. ha inoltre evidenziato, alla luce dell'art. 3 della medesima legge, che l'utilizzo di tale terminologia è consentito solo per le strutture che praticano cure con acque termali dalla comprovata efficacia terapeutica.

Conclusioni

Dall'orientamento espresso dal T.A.R. si desume che la portata decettiva di tale terminologia deve essere valutata non solo sulla base delle informazioni diffuse tramite i canali pubblicitari o istituzionali delle strutture, ma anche considerando la loro stessa denominazione. Ne consegue che, sebbene i centri oggetto di controversia fossero descritti nei rispettivi siti web come semplici "*centri benessere*", senza alcun riferimento alla presenza di acque termali, l'inclusione della parola "*terme*" nella loro denominazione, evocando un collegamento con il *genus* delle strutture termali, configura un espediente elusivo delle disposizioni normative vigenti, meritevole di censura.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: *sandra.sacchi@grplex.com*

NOT EVERYONE IS AUTHORIZED TO USE THE DESIGNATION "SPA”

On 17 February 2025, the Regional Administrative Court of Lazio-Roma issued its judgment in case no. 3410. An economic operator in the thermal sector had brough a complaint before the Court demanding the annulment of a provision issued by the Italian Antitrust Authority (AGCM).
The latter had ordered the dismissal of the complainant’s report concerning an unfair commercial practice carried out by another company operating in the same sector. Namely, the contested practice entailed the unlawful use of the word “*spa*” (*salus per aquam*) and of its derivatives.

The specific case

The complainant had reported to the Italian Antitrust Authority the misleading nature of the message conveyed by the said economic operator, which used the term “*spa*” and its derivatives to designate wellness centers that lacked thermal water. The existence of the abuse was alleged with reference to the name of these facilities and to the commercial communications they conveyed. Moreover, the complainant also contested the inadequacy of the investigation carried out by the AGCM in the proceedings.

The Court’s decision

The Regional Court, through its judgment, upheld the applicant's complaint. The Court ruled that, pursuant to Article 2 of Law no. 323/2000, the term “*spa*” and its derivatives could only be used with respect to facilities that use thermal waters with therapeutic effects. The Court further clarified that, under Article 3 of the above-mentioned law, the use of such terminology is only allowed in situations where thermal treatments with proven therapeutic efficacy are carried out.

Final considerations

In light of the above, it should be noted that the deceptive scope of the said terminology must be assessed not only on the basis of the information provided through the facilities' advertising or institutional channels, but also by taking into account their name. Therefore, despite being described as “*wellness centres*,” the mere inclusion of the word “*spa*” in the facilities’ names was deemed as sufficient to elude of the law in force.

DISCLAIMER
The sole purpose of this *Client Alert* is to provide general information. Consequently, it does not represent a legal opinion nor can it in any way be considered as a substitute for specific legal advice.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: *sandra.sacchi@grplex.com*